



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

PROVINCIA DI TARANTO

Cod. Fisc.: 80012250736

Ordinanza n. 78 R.O. del 14/09/2016

Prot. n. 23665/2016

IL SINDACO

PREMESSO:

che il comune di Castellaneta, con contratto in forma pubblica amministrativa, in fase di sottoscrizione, in seguito ad aggiudicazione di una procedura aperta per l'appalto del servizio di igiene urbana e per i servizi complementari d'igiene, affidava il servizio stesso alla ATI Areasudmilano S.p.A. - Ercav s.r.l. per la durata di anni due;

che le modalità operative per la raccolta dei rr.ss.uu. in fase di implementazione sono quelle della "differenziata" "porta a porta" (prelievo domiciliare di sacchetti delle singole frazioni);

che indispensabile per la riuscita del "porta a porta", è l'utilizzo di un centro di raccolta comunale (c.c.r.), vero e proprio punto di riferimento per l'utenza, nel quale poter conferire "tutti i rifiuti non raccolti ordinariamente";

che, nelle more della autorizzazione di un nuovo c.c.r., in Castellaneta Marina, già realizzato (opera finanziata con fondi PO-FESR 2007-2013 in attesa delle previste autorizzazioni), si rende indispensabile per questo Ente reperire altro sito idoneo in grado di soddisfare l'esigenza di garantire l'avvio del servizio p. a p. nella delicata fase di start up;

che tale sito idoneo è stato localizzato presso il complesso immobiliare denominato "ex Miroglio" sito in Castellaneta alla via Taranto, di proprietà dell'Ente

PRESO ATTO:

che il Comune di Castellaneta, ha l'obbligo, contrattualmente assunto, d'individuare un'area "appositamente destinata" per un c.c.r., da mettere a disposizione della ditta appaltatrice che ne assume la gestione;

che tale individuazione ha assunto connotati di urgenza e indifferibilità tali da essere incompatibili con i tempi tecnici necessari per la definitiva autorizzazione del C.C.R. realizzato in Castellaneta Marina;

che l'avvio del "porta a porta", evidenzia l'importanza fondamentale dell'impianto in questione, anche e soprattutto per evitare conseguenti ingenti danni all'ambiente provocati dall'indiscriminato abbandono di rifiuti da parte dell'utenza;

DATO ATTO che il centro comunale di raccolta ha comunque una relevantissima utilità e necessità di interesse pubblico;

CONSIDERATO che per le ragioni indicate nella presente ordinanza, il Comune di Castellaneta



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicate dall'art.191 del decreto legislativo 152/2006 per consentire la attività presso un centro comunale di raccolta con carattere di provvisorietà al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

VERIFICATO il ricorrere della situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ed ambientale nel caso non venga dotato il sistema di gestione dei rifiuti di un essenziale supporto quale un centro comunale di raccolta;

CONSIDERATO che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico che viene in rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex ad. 191 del D.Lgs. 152/2006 atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

VISTA la relazione tecnica dell'ing. Roberto Marinelli, dipendente a tempo determinato del Comune di Castellaneta allegata alla presente quale necessario presupposto, che attesta l'idoneità del sito "complesso ex Miroglio" a diventare c.c.r. temporaneo con pochi accorgimenti immediatamente adottabili e, comunque, limitatamente al conferimento delle frazioni di carta e cartone, plastica e lattine, vetro, ingombranti e con esclusione di indifferenziata e frazione organica;

ACQUISITO il conforme parere tecnico dell'arch. Aldo Caforio Capo Area Urbanistica del Comune di Castellaneta, sulla stessa idoneità;

Il Capo Area Urbanistica
arch. Aldo Caforio

ACQUISITO altresì il conforme parere favorevole del dott. Paolo Larizza Capo Servizio Ambiente del Comune di Castellaneta;

Il Capo Servizio Ambiente
dott. Paolo Larizza

PRESO ATTO che la relazione tecnica e il parere suddetti, escludono che l'utilizzo del "complesso ex Miroglio" quale c.c.r. temporaneo, pur non potendo, nell'immediato, rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. Ambiente del 08/04/08, garantisce comunque un "elevato livello di tutela per la salute e l'ambiente" (art. 191, D.lgs. n. 152/06), tale da non comportare alcun rischio per salute ed ambiente, previa adozione d'interventi minimi di gestione, ritenendosi in tal modo data attuazione agli obblighi istruttori previsti dal co. 3 dell'ad. 191 l.c.;

VISTO e applicato l'art. 191 del D.lgs. n. 03/0412006 n. 152 in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti;



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

VISTO e applicato l'art. 21 quinquies della L. n. 241/90, in materia di revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico;

VISTO il D.M. ambiente 08/04/08, parzialmente derogato, stante la temporaneità dell'intervento, ma comunque rispettato per garantire un elevato livello di tutela per la salute e l'ambiente;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le medesime esigenze di mantenere la localizzazione del centro di raccolta dello stesso "Foro Boario";

VISTO il D.Lgs. 267/2000

Ritenuta la propria competenza

ORDINA

la localizzazione, e momentanea destinazione d'uso, del piazzale annesso ai fabbricati del complesso ex Miroglio, sito in agro di Castellaneta sulla s.s. 7 per Taranto, di proprietà comunale, quale centro di raccolta comunale limitatamente alle seguenti frazioni: carta e cartone, ingombranti, vetro, plastica e lattine, per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

precisa

la durata della presente ordinanza per un periodo di sei mesi dall'adozione e la trasmissione, a norma dell'ad. 191 del D.Lgs. n. 152/06 a: Presidente del consiglio dei Ministri; al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Puglia e all'Autorità d'Ambito entro tre giorni dall'adozione;

precisa

altresì che avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al T.A.R. Puglia - sez. Lecce entro 60 giorni dalla notifica, o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Si dispone la notifica a:

ATI "Areasud Milano S.p.A. - Ercav s.r.l.", che assumerà la gestione del CCR provvisorio secondo le disposizioni normative vigenti.



Il Sindaco
Avv. Giovanni Gugliotti